

OGGETTO: **SUPER E IPER AMMORTAMENTO**
ISTRUZIONI PER NON PERDERE I BENEFICI FISCALI

OGGETTO

Entro il 30 giugno 2018 è necessario che si concretizzino determinate condizioni affinché l'investimento in beni materiali strumentali nuovi si consideri effettuato (nel caso di acquisto a titolo di proprietà di un bene è necessario che questo sia consegnato) per non perdere, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2017 sia stato versato il 20% del corrispettivo dovuto e l'ordine d'acquisto sia stato formalmente accettato dal fornitore, la possibilità di beneficiare della maggiorazione di costo del 40%.

È previsto, infatti, che per gli investimenti nei predetti beni effettuati dal 1° gennaio 2018 la maggiorazione si riduca al 30%.

***SUPER
AMMORTAMENTO***

La legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga, sebbene con alcune modifiche, della disciplina del super già oggetto di proroga da parte della legge di Bilancio 2017. In concreto il super ammortamento è un riconoscimento ai soggetti titolari di reddito d'impresa e a quelli esercenti arti e professioni, di una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 40% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati in un determinato arco temporale.

Questa maggiorazione è importante unicamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Nello specifico, la legge di Bilancio 2016 aveva disposto che della maggiorazione potessero beneficiare gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. La legge di Bilancio 2017 ha prorogato detta maggiorazione, riconoscendola anche nel caso di investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 giugno 2018, ma soltanto a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine d'acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato versato il 20% del costo di acquisizione.

In ultimo, la **legge di Bilancio 2018** ha **ulteriormente prorogato** l'ambito temporale di applicazione del super ammortamento, estendendolo anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019, ma a condizione che, alla data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con riferimento agli investimenti effettuati nel predetto intervallo temporale, la misura della **maggiorazione di costo** si riduce però **dal 40% al 30%**.

SCADENZA 30 GIUGNO	<p>Da quanto detto risulta, quindi, che il 30 giugno 2018 rappresenta il termine ultimo entro il quale l'investimento agevolabile deve essere effettuato per poter beneficiare del super ammortamento con aliquota del 40%.</p> <p>Pertanto, nel caso in cui un'impresa abbia acquistato nel 2017 un macchinario nuovo strumentale per l'esercizio della sua attività e versato entro il 31 dicembre di tale anno il 20% del corrispettivo, nonché il suo fornitore abbia formalmente accettato l'ordine d'acquisto, è necessario che detto macchinario venga consegnato entro il 30 giugno 2018 per poter usufruire del super ammortamento nella misura del 40%. Laddove la consegna non avvenga entro tale data, ma nel mese di settembre 2018, allora troverà applicazione la maggiorazione figurativa di costo del 30%.</p>
IPERAMMORTAMENTO	<p>La legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga dell'iper ammortamento, ossia il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 150%, rilevante ai soli fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologia o digitale. Quindi, come premesso, particolare attenzione deve essere posta alle scadenze, ossia alla data entro la quale occorre che l'investimento possa considerarsi effettuato ai fini del super ammortamento. Verificata tale condizione, nulla preclude che il bene acquistato sia messo in funzione anche in esercizi successivi a quello di effettuazione dell'investimento stesso. È solo a decorrere da tale esercizio, però, che di fatto si può beneficiare dell'agevolazione in parola. Supponiamo che un'impresa abbia effettuato un investimento nel mese di marzo 2017 e che entro la fine di tale anno abbia versato il 20% del corrispettivo pattuito col fornitore, il quale ha formalmente accettato l'ordine di acquisto. Detto bene viene consegnato nel mese di maggio 2018, ma entrerà in funzione solo nel mese di aprile 2019. In questo caso, l'impresa potrà fruire della deduzione extracontabile del 40% solo nel modello redditi 2020.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Leggi di Bilancio 2016, 2017 e 2018.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 7 del 16 marzo 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.